COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

SEDE PLENARIA:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	309
Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ». (Seguito dell'esame e rinvio)	310
Schema di decreto legislativo recante « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ». (Seguito dell'esame e rinvio)	egge 15 marzo 1997,
chema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblic nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59 ». (Seguito dell'esame e rinvio)	
AVVERTENZA	314

SEDE PLENARIA

Mercoledì 14 luglio 1999. — Presidenza del Vicepresidente Luciano CAVERI — Interviene il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, on. Teresio Delfino.

La seduta comincia alle 13.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Luciano CAVERI, presidente, comunica che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 1999, ha trasmesso quindici schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti il decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombar-

dia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 13 luglio 1999 i predetti provvedimenti alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 agosto 1999.

Comunica inoltre che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 luglio 1999, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino S.p.A, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 13 luglio 1999 il predetto provvedimento alla Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Secondo quanto si legge nel preambolo, il decreto legislativo dovrà essere adottato « sentite le organizzazioni sindacali »; risulta tuttavia al contempo che mentre è già avvenuta la consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale dell'ente, le organizzazioni sindacali nazionali sono state invece convocate per il prossimo 15 luglio.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, pur avendo assegnato il provvedimento, ha fatto presente la necessità che la Commissione non si pronunci sul provvedimento assegnato prima che il Governo abbia dato conto dell'avvenuta consultazione delle organizzazioni sindacali nella data indicata.

Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 13 luglio.

Il deputato Luciano CAVERI, presidente, comunica che la Commissione Finanze e tesoro del Senato, in data 7 luglio 1999, nonché la Commissione Istruzione pubblica del Senato, in data 14 luglio 1999, hanno trasmesso osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'organizzazione del Governo, per le parti di propria competenza.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) sottolinea la presenza di taluni punti critici nel provvedimento in esame, chiarisce in particolare che in riferimento agli ambiti di materia devoluti alle regioni non dovrebbero essere istituiti apparati ministeriali. Lo schema di decreto legislativo contiene una disposizione di salvaguardia

a favore degli enti territoriali, secondo cui le norme del provvedimento in esame non possono essere interpretate nel senso di attribuire allo Stato compiti e funzioni già conferiti al sistema delle regioni. La suddetta disciplina dovrebbe allora limitarsi a delineare le linee fondamentali della struttura organizzativa dello Stato senza incidere né interferire sulle competenze degli enti territoriali. Condivide i principi ispiratori sottesi al complessivo disegno della riforma, in particolare la riduzione del numero dei ministeri e l'unificazione dei diversi centri di direzione politica. Aggiunge tuttavia che doveva essere maggiormente perseguito il principio di omogeneità nelle aggregazioni delle diverse strutture ministeriali. Avanza perplessità sull'assetto del ministero delle attività produttive comprensivo del settore dell'agricoltura. Ritiene opportuno articolare il suddetto ministero riconoscendo una forte autonomia al settore delle politiche agricole e della produzione agroalimentare. Analogo problema si pone per il Ministero del lavoro, sanità e politiche sociali in riferimento al quale sottolinea la necessità di rendere più autonomo il settore della sanità. Relativamente alle perplessità manifestate in merito alla agenzia per la istruzione e formazione professionale, sottoposta alla vigilanza di due diversi ministeri, reputa opportuno attribuire la relativa competenza al solo ministero del lavoro in quanto i settori della istruzione e della formazione professionale sono chiaramente finalizzati a favorire l'accesso nel mondo del lavoro. Relativamente alla agenzia per la protezione civile, la cui vigilanza è demandata al ministero dell'interno, reputa opportuno trasferire tale funzione alla Presidenza del Consiglio in virtù del carattere plurisettoriale che riveste la predetta agenzia. Conclude soffermandosi sulla questione dell'assetto delle competenze rilevando che tale materia dovrebbe essere disciplinata da una fonte regolamentare e non più dalla legge; osserva che in tal caso la violazione di competenza non dovrebbe più configurarsi come carenza di potere, da cui deriva la nullità dei relativi atti, ma dovrebbe rilevare soltanto in riferimento ai rapporti tra diversi ministeri e non anche nell'ambito dello stesso apparato ministeriale. Concorda infine con l'ipotesi prevista nel decreto in esame di raccordare tutte le amministrazioni periferiche dello Stato in capo alle prefetture.

Il Sottosegretario di Stato Teresio DEL-FINO dichiara l'intenzione di fornire alla Commissione un contributo utile ai fini del dibattito per la parte concernente il nuovo Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Reputa infatti opportune ulteriori riflessioni anche con riferimento agli obiettivi di riorganizzazione, di decentramento in un quadro a Costituzione invariata. Fa presente la necessità di un percorso unitario che colleghi il processo di istruzione e formazione della persona dall'infanzia fino al periodo universitario. Il sistema scolastico e il sistema universitario non possono infatti essere considerati in modo autonomo. Il nuovo ministero della istruzione, della università e della ricerca risponde appunto all'esigenza di cogliere le interconnessioni del processo di istruzione e formazione. Si intende così rispondere alle richieste di miglioramento della scuola e della formazione professionale: occorre infatti - come già evidenziato da alcuni commissari - una formazione integrale che consenta all'individuo di affrontare problemi quale quello dell'inserimento nel mondo del lavoro. La proposta del Governo muove appunto dalla convinzione di un forte collegamento tra istruzione e formazione professionale. Tale impostazione si ritrova in diversi provvedimenti legislativi approvati dal Parlamento che evidenziano la necessità di coniugare l'aspetto teorico con l'aspetto pratico nonché l'opportunità di una gestione unitaria della scuola e della formazione professionale che possa influire sugli ordini scolastici e sulla ulteriore qualificazione della formazione medesima. A tal proposito richiama l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, che prevedendo l'autonomia scolastica, ha consentito un'apertura della scuola verso le realtà territoriali. Nella stessa direzione muove il decreto legislativo n. 112 del 1998 che ha portato ad una maggiore apertura della scuola verso il mondo regionale. Si tratta di provvedimenti che rispondono alla esigenza di collegare l'offerta scolastica e di formazione alle esigenze delle comunità locali. Richiama poi la legge n. 196 del 1997 e il patto sociale per l'occupazione all'interno del quale si prevede la necessità di intervento nel campo della istruzione, della formazione professionale e della ricerca.

Ritiene che la soluzione dell'Agenzia prevista dall'articolo 83 del provvedimento in esame sia in linea con le impostazioni dei provvedimenti richiamati circa il forte collegamento tra istruzione e formazione professionale. La fase della istruzione deve in ogni caso inserirsi in un sistema integrato che fornisca agli studenti le competenze necessarie per il mondo del lavoro. Richiama a tal proposito anche il collegato ordinamentale che portando a diciotto anni l'obbligo formativo prevede che lo stesso possa essere adempiuto o nell'ambito dell'istruzione scolastica o nell'ambito della formazione professionale o nell'ambito dei percorsi formativi dell'apprendistato. Aggiunge che il mancato raccordo tra il settore della istruzione e il settore della formazione professionale potrebbe inoltre determinare un incremento del fenomeno della dispersione scolastica.

L'Agenzia prevista dall'articolo 83 con la corresponsabilità del Ministro del lavoro e del Ministro della pubblica istruzione appare dunque uno strumento positivo per la gestione unitaria dei problemi connessi all'istruzione e alla formazione professionale nella consapevolezza delle difficoltà che possono nascere in relazione al momento decisionale.

Il deputato Paolo PALMA (PD-U) richiamando le funzioni in materia di protezione civile della Agenzia per la protezione civile previste all'articolo 74 del provvedimento in esame, fa notare che l'emergenza presenta tre profili: il primo relativo al soccorso pubblico; il secondo relativo alla protezione civile; il terzo concernente la difesa. In tale contesto la dipendenza gerarchica del Corpo dei Vigili del fuoco dalla Agenzia rischierebbe di pregiudicare gli interventi di emergenza per la parte relativa al soccorso pubblico e alla difesa civile. La difesa civile concerne l'organizzazione generale della difesa non militare dinanzi a minacce diverse dalle calamità naturali. Il provvedimento in esame non sembra valutare attentamente né il profilo del soccorso pubblico né quello della difesa civile.

Fa notare che il fulcro della protezione civile è rappresentato dalla Prefettura per la capacità di mobilitazione, di direzione generale, per i poteri di ordinanza contingibili e urgenti, per la reperibilità dei funzionari addetti. Aggiunge che sempre più spesso le piccole realtà comunali si rivolgono alle Prefetture in quanto strumento della pubblica amministrazione che funge da struttura di supporto alle esigenze del territorio. Alla luce di tali premesse osserva che il Corpo dei vigili del fuoco non può non dipendere dal Ministero dell'Interno che rimane comunque l'autorità nazionale di riferimento nel settore della protezione civile e della difesa civile. Nel caso in cui si ritenesse opportuno accogliere la proposta di dipendenza non solo funzionale ma anche gerarchica del Corpo dei vigili del fuoco dall'Agenzia per la protezione civile, si determinerebbe una situazione paradossale in virtù della quale nei casi di emergenza - sia per l'aspetto relativo alla protezione civile, sia per l'aspetto della difesa civile - i Prefetti sarebbero costretti a chiedere personale all'Agenzia. Tale situazione appare peraltro in contrasto con la legge delega n. 59 del 1997 che prevede unici centri di imputazione di responsabilità.

Il Corpo dei vigili del fuoco costituisce una organizzazione territoriale che deve avere come riferimento l'organo chiamato sul territorio a coordinare anche le forze dell'ordine, e, in caso di necessità, a chiedere il pronto intervento di uomini e mezzi ai vertici militari. Invita a valutare tali profili e a non sottovalutare l'esigenza di tutela dei cittadini rispetto alle esigenze dell'apparato amministrativo. Conclude dichiarando pertanto di condividere il testo del Governo nella parte relativa all'Agenzia per la protezione civile. Tuttavia fa notare che l'Agenzia dovrebbe restare struttura centrale priva di diramazioni territoriali e dovrebbe svolgere anche compiti di ricerca e di studio nel settore della protezione civile.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) si dichiara favorevole al trasferimento dell'ufficio del diritto di autore al Ministero dei beni e delle attività culturali. Non condivide infatti la proposta di mantenere l'ufficio in questione all'interno della Presidenza del Consiglio o, in alternativa, trasferire il medesimo ufficio al Ministero delle attività produttive nella parte che sussume l'attuale Ministero dell'industria, garante della proprietà intellettuale. Si dichiara contrario al trasferimento dell'ufficio del diritto d'autore al Ministero delle attività produttive in virtù del mancato riconoscimento da parte del Ministero dell'Industria del design industriale nell'ambito del diritto d'autore. Aggiunge che in sede europea l'ufficio del diritto d'autore è incorporato all'interno della direzione generale relativa al mercato interno: ciò si giustifica alla luce del fatto che in Europa, a differenza di quanto accade in Italia, esiste il pieno riconoscimento del design industriale all'interno del diritto d'autore.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo l'8 luglio 1999.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) si dichiara soddisfatto in merito alla riforma dell'ordinamento della Presidenza Consiglio. Osserva che in coerenza con il ruolo costituzionale di direzione, indirizzo e coordinamento proprio della Presidenza del Consiglio tale schema definisce più chiaramente il ruolo del Presidente del consiglio la cui attività si estrinseca non tanto nell'esercizio di funzioni amministrative e operative quanto in un'attività di progettazione, elaborazione promozione e coordinamento. Rileva che la sottrazione alla Presidenza del Consiglio di talune funzioni di carattere amministrativo implica una diversa collocazione del personale di ruolo dei relativi uffici; essendo comunque tale personale della Presidenza del Consiglio titolare di un diritto di opzione riconosciuto dalla legge n. 59 del 1997 non sarà possibile disporre il trasferimento presso altre strutture ministeriali in caso di un difforme trattamento giuridico-economico del personale medesimo.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) soffermandosi sull'articolo 2 del capo I del decreto in oggetto, che elenca le funzioni proprie del Presidente del consiglio, evidenzia in particolare la funzione di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere discriminazioni. Reputa corretta la collocazione di tale materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio. Osserva tuttavia che alla luce del titolo del capo I, potrebbe apparire ridotto il ruolo della funzione in questione contemplata tra i compiti ordinari affidati alla stessa Presidenza. Suggerisce a tal proposito l'esigenza di riformulare la disposizione del testo in modo da valorizzare e rendere più evidente tale specifica competenza.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo l'8 luglio.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) interviene esprimendo talune perplessità sui criteri che presiedono alla elencazione degli enti riportata nelle tabelle A e B allegate al decreto in esame. Nella tabella A sono contemplati, tra gli altri, una serie di enti che si occupano di studi storici; l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia risulta invece inserito nella tabella B. A tal proposito richiama l'attenzione della Commissione in merito all'inserimento di tale Istituto in quest'ultima tabella anziché nella tabella A. La diversa collocazione non sembra rispondere ad alcuna giustificazione e andrebbe pertanto rivista. Osserva a tal proposito che mentre oggi l'Istituto nazionale del movimento di liberazione, che consta di una rete territoriale nazionale, dispone di una notevole autonomia scientifica e gestionale, a seguito della prevista privatizzazione perderebbe paradossalmente tale autonomia.

Aggiunge che la distinzione tra le elencazioni della tabella A e della tabella B attiene alla diversa destinazione degli enti in oggetto, fermo restando la prescritta privatizzazione per entrambe le categorie di enti. Fa notare in particolare che per gli istituti compresi nella tabella B si stabilisce un assorbimento nelle strutture universitarie mentre gli istituti elencati nella tabella A conservano la loro posizione. Sottolinea di non comprendere tuttavia la diversità di trattamento dal momento che per entrambe le categorie si prevede un processo di privatizzazione degli istituti ivi contemplati.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

Schema di decreto legislativo recante « Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».